



CRITERI ED INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE E IL RECUPERO

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E POSSIBILITA' ALTERNATIVE

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti maggiorenni), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di un'apposita richiesta. L'opzione ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, su iniziativa degli stessi interessati.

Per gli studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica l'Istituto offre loro dei percorsi formativi d'istituto volti all'insegnamento dell'Educazione alla Cittadinanza e Costituzione e riguarderà le seguenti tematiche: i diritti umani, la tutela ambientale, la tutela della salute.

Tali percorsi svolti saranno portati avanti da un docente preposto che parteciperà ai consigli e agli scrutini e che proporrà un voto valido ai fini per l'attribuzione del credito scolastico. Ai soli alunni delle classi il cui orario definitivo preveda l'insegnamento della religione cattolica alla prima o all'ultima ora di lezione sarà consentito, se non avvalentisi, e previa autorizzazione quando minorenni, di effettuare un'entrata posticipata o un'uscita anticipata in luogo della frequenza alle attività di cui sopra.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Collegio dei Docenti, vista la necessità che all'interno dell'Istituto i criteri di giudizio e di valutazione degli allievi siano quanto più possibile omogenei, ha fissato i sottoelencati livelli di profitto cui i Consigli di classe e i singoli sono invitati a far riferimento nell'ambito della propria programmazione.

| Analisi | Applicazione | Comprensione | Conoscenza | Livelli |
|--|--|---|---------------------------------|---------|
| Non è in grado di effettuare alcuna analisi | Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove | Commette gravi errori | Nessuna: | (1-4) |
| È in grado di effettuare analisi parziali | Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori | Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici | Frammentaria e superficiale: | 5 |
| Sa effettuare analisi complete ma non approfondite | Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori | Non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici | Completa ma non approfondita: | 6 |
| Analisi complete e approfondite ma con aiuto | Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite anche in compiti complessi ma con imprecisioni | Non commette errori nell'esecuzione di compiti complessi ma incorre in imprecisioni | Completa e approfondita: | (7-8) |
| Capacità di cogliere gli elementi di un insieme e di stabilire tra di essi relazioni | Applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza imprecisioni e senza errori | Non commette errori né imprecisioni nell'esecuzione dei problemi | Completa, coordinata, ampliata: | (9-10) |



| Sintesi | Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite | È in grado di effettuare una sintesi parziale e imprecisa | Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato | Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze | Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite |
|-------------|--|---|---|---|---|
| Valutazione | Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato | Sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite | Sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite | È in grado di effettuare valutazioni autonome seppure parziali e non approfondite | È capace di effettuare valutazioni autonome, complete e approfondite |

MODALITA' DI RECUPERO TRIMESTRE

Sulla base dell'esperienza dello scorso anno si effettuerà una pausa didattica di due settimane (7-17 gennaio 2020) con interventi individualizzati alla fine del primo trimestre. Per gli alunni che riporteranno in sede di scrutinio intermedio gravi insufficienze (voto quattro) sono previste attività di recupero in itinere, per le insufficienze lievi (voto cinque) è previsto lo studio individuale.

INDICAZIONI PER GLI SCRUTINI FINALI

Il Collegio dei Docenti ha fissato anche i sottoindicati criteri per l'effettuazione degli scrutini finali per l'anno scolastico 2019-2020 in conformità con le norme vigenti.

Gli elementi considerati per la valutazione finale degli allievi sono:

- La frequenza assidua e la partecipazione attiva e corretta al dialogo educativo e alla vita della scuola, comprese le attività complementari ed integrative
- I risultati acquisiti nelle prove di verifica, nei corsi regolari, negli interventi didattici educativi individualizzati di sostegno e recupero
- La condotta
- La personalità complessiva dell'allievo e gli eventuali fattori ambientali e/o socio-affettivi che la condizionano

In particolare per gli studenti delle classi terze, quarte, quinte si dovranno considerare:

- I risultati del PCTO
- I crediti formativi opportunamente certificati

Gli alunni che non abbiano raggiunto durante l'anno scolastico gli obiettivi minimi prefigurati nelle programmazioni di dipartimento e di classe, ovvero la cui preparazione sia inficiata da gravi e numerose insufficienze in sede di valutazione finale, non potranno essere ammessi alla classe successiva.

Laddove però essi non mostrino carenze complessive, ovvero qualora le insufficienze non siano più di due in totale, il Consiglio di Classe, contando sul fatto che lo studente possa colmare le lacune registrate nel corso dell'anno, predispone interventi di recupero e consolidamento all'inizio e durante il corso dell'anno successivo.

Per gli studenti delle classi prime, laddove non abbiano maturato tutte le competenze previste ovvero riportato carenze in una o più discipline, sono ammessi alla classe successiva con revisione del PFI.

LE ASSENZE

Le norme vigenti stabiliscono che "ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 del monte ore complessivo. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate deroghe al suddetto limite".



In merito il Collegio dei Docenti, oltre a ribadire che le ore, o i giorni, di PCTO non costituiscono assenza, e a chiarire che per gli alunni inseriti in classe ad anno scolastico iniziato assenze e orario complessivo andranno computati dal giorno di avvio frequenza, ha deliberato le seguenti deroghe, per assenze debitamente documentate (la documentazione andrà conservata a cura del coordinatore di classe).

Per quanto riguarda le deroghe verranno adottate dalla D.S., su delega del collegio dei docenti, eventuali eccezionali deroghe straordinarie successivamente ratificate dallo stesso collegio dei docenti, inoltre vengono riconfermate le deroghe adottate nel precedente a. s. già contenute nella nota MIUR Circolare n.20 del 4 marzo 2011 Prot. 1483 e comunque di seguito riportate:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1998 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- Motivi personali e/o di famiglia documentabili (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia).

LA CONDOTTA

Il voto di condotta è proposto in sede di scrutinio dal coordinatore di classe sulla base dei criteri tendenziali indicati dal Collegio dei Docenti per l'attribuzione dei voti e di seguito riportati, e tenendo conto delle indicazioni dei colleghi:

voto: 10

- Frequenza assidua, puntualità in classe
- Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto
- Partecipazione autonoma, molto attiva
- Regolare e serio svolgimento degli impegni scolastici
- Utilizzo serio e responsabile del materiale e delle strutture della scuola

voto: 9

- Frequenza assidua
- Comportamento corretto, senza richiami scritti
- Partecipazione autonoma ed attiva
- Regolare svolgimento degli impegni scolastici
- Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola

voto: 8

- Frequenza regolare
- Comportamento corretto
- Partecipazione responsabile
- Regolare svolgimento degli impegni scolastici

voto: 7

- Frequenza irregolare, scarsa puntualità in classe
- Infrazioni al regolamento d'Istituto che abbiano comportato ammonizioni orali



- Infrazioni al regolamento d'Istituto che abbiano comportato ammonizioni scritte, senza sospensione dalle lezioni
- Svolgimento non sempre puntuale delle consegne didattiche, a volte mancanza del materiale scolastico degli impegni scolastici
- Scarsa partecipazione al dialogo educativo

voto: 6

- Frequenza molto irregolare
- Infrazioni al regolamento d'Istituto che abbiano comportato sospensione dalle lezioni
- Inosservanza delle consegne didattiche e reiterata mancanza del materiale scolastico
- Compromissione del dialogo educativo fra docenti e classe con pesanti azioni di disturbo durante le lezioni
- Sanzione disciplinare per aver contravvenuto al divieto di fumo

IL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un complesso di punti (massimo 25 in tre anni; tale insieme costituirà una sorta di "tesoretto" di cui godere per l'attribuzione del voto finale agli Esami di Stato) che - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - il Consiglio di Classe assegna ogni anno a ciascun studente secondo la tabella prevista dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007 e dal D.M. 99/2009:

| | classe III | classe IV | classe V |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Se M = 6 | 3 o 4 punti | 3 o 4 punti | 4 o 5 punti |
| Se M è tra il 6 e il 7 | 4 o 5 punti | 4 o 5 punti | 5 o 6 punti |
| Se M è tra il 7 e l'8 | 5 o 6 punti | 5 o 6 punti | 6 o 7 punti |
| Se M è tra l'8 e il 9 | 6 o 7 punti | 6 o 7 punti | 7 o 8 punti |
| Se M è tra il 9 e il 10 | 7 o 8 punti | 7 o 8 punti | 8 o 9 punti |

M = Media dei voti dello studente allo scrutinio; il voto in condotta concorre alla formazione della media e quindi alla determinazione del credito scolastico.

La sopra citata tabella per l'attribuzione del credito scolastico è stata utilizzata fino all'anno scolastico 2017-2018.

Il MIUR ha emanato il 4 ottobre 2018 la circolare prot. N. 3050 recante le seguenti indicazioni:

"Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 " ha apportato significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt. 12-21), sono entrate in vigore dall'1 settembre 2018, come previsto dall'art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata "Attribuzione del credito scolastico", definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2019/2020 una seconda



tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo anno di corso.

Pertanto, per l'anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, sulla base della tabella di conversione del credito del terzo anno, già assegnato nell'anno scolastico 2017-2018 e il punteggio del credito scolastico attribuito secondo la nuova norma per il quarto e il credito che sarà attribuito nello scrutinio finale per il quinto anno.

Sul RE per ciascun alunno già risulta la conversione del credito del terzo anno e l'attribuzione del credito del quarto anno.

Allegato A
(di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

| Media dei voti | Fasce di credito III anno | Fasce di credito IV anno | Fasce di credito V anno |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| $M < 6$ | - | - | 7-8 |
| $M = 6$ | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
| $6 < M \leq 7$ | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
| $7 < M \leq 8$ | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| $8 < M \leq 9$ | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
| $9 < M \leq 10$ | 11-12 | 12-13 | 14-15 |

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III anno

| Credito conseguito per il III anno | Nuovo credito attribuito per il III anno |
|---------------------------------------|---|
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 10 |
| 7 | 11 |
| 8 | 12 |

E' evidente che il punteggio attribuito dal Consiglio di Classe è funzione che dipende dall'andamento didattico. Alla fine del ciclo di studi esso esprime una valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dall'alunno, con particolare riguardo al profitto e alla condotta del triennio conclusivo.

Il Consiglio ha però la possibilità di orientarsi verso l'uno o l'altro estremo della banda di oscillazione preassegnata, in base all'assiduità della frequenza scolastica dello studente, alla sua partecipazione al dialogo didattico-educativo, nonché alle attività complementari ed integrative, della presenza o meno di eventuali crediti formativi (legati cioè non all'andamento didattico, bensì all'impegno nel campo associativo, professionale, etc.).

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che i Consigli di Classe attribuiscono il punteggio più alto della banda di oscillazione preassegnata in base alla media dei voti riportata dallo studente qualora ricorra almeno una condizione tra le seguenti:

Criteri ed indicazioni per la valutazione e il recupero



- Una media pari o superiore al valore intermedio della banda di oscillazione (ad es. 6,8, ma anche 6,5)
- Assiduità nella frequenza, con non più del 10% di assenze sul monte ore complessivo annuo e non più di 10 ritardi

e almeno due condizioni tra tutti gli indicatori possibili (i seguenti, ma anche i due appena riportati):

- Impegno nella partecipazione al dialogo didattico-educativo (ad es. interventi pertinenti durante le attività didattiche, lavori di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti dei compagni, partecipazione attiva alle iniziative portate avanti dall'Istituto)
- Impegno particolare nelle attività di PCTO
- Impegno e partecipazione nelle ore di Religione cattolica o nella Materia alternativa
- Impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative promosse dall'Istituto in fascia pomeridiana
- Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola abbia aderito
- Credito formativo certificato, che riporti la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa dell'impegno profuso dallo studente

Nel caso di alunni per i quali i Consigli di Classe abbiano deciso in sede di scrutinio finale la sospensione del giudizio e che abbiano affrontato con successo la prova di verifica successiva al recupero estivo, lo scrutinio che ne deciderà l'ammissione alla classe superiore attribuirà comunque il punteggio più basso della banda di oscillazione preassegnata in base alla media finale dei voti. La stessa disposizione si applicherà per gli studenti promossi a giugno con voto di consiglio.

Lo scrutinio finale dell'anno seguente potrà eventualmente disporre l'integrazione su decisione motivata e verbalizzata del CdC, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrato nel recuperare situazioni di carenze e di svantaggio presentatosi nell'anno precedente debitamente documentate del punto di credito non attribuito.

RECUPERO ESTIVO

Il recupero nel periodo estivo trova la sua ragion d'essere nella sospensione del giudizio che i Consigli di Classe decidono in sede di scrutinio finale laddove si trovino di fronte a situazioni di non sufficiente preparazione ovvero di mancata rispondenza agli obiettivi minimi previsti dai piani didattici, che non siano tuttavia caratterizzate da quelle gravi o diffuse carenze che richiederebbero invece la ripetizione dell'anno scolastico da parte dello studente. La sospensione del giudizio è una nuova opportunità concessa all'alunno perché colmi le lacune della sua preparazione con studio individuale e/o con la partecipazione ad attività di recupero, il tutto finalizzato a una successiva prova di verifica, ovvero al superamento del debito scolastico come da norma.

Per gli alunni che in sede di scrutinio finale riporteranno gravi insufficienze (voto 4) saranno realizzate attività di recupero, per insufficienze lievi (voto 5) è previsto lo studio individuale.

I corsi di recupero estivi si svolgono successivamente alle operazioni di scrutinio, di norma entro la fine del mese di luglio. Si attuano per gruppi di studenti con carenze omogenee provenienti da una singola classe o da classi parallele e consistono in lezioni portate avanti da docenti dell'Istituto che si siano appositamente resi disponibili su un programma per obiettivi minimi.

Le verifiche post-corso di recupero estivo si svolgono, in deroga alla normativa vigente, nella prima settimana di settembre, come da deliberazione del Collegio dei Docenti, consistono di prove scritte, per le materie che lo prevedono ed orali per tutte le materie, e sono seguite da scrutini finali che dovranno valutare, sulla base del risultato delle prove stesse, il superamento o meno del debito scolastico. Le verifiche scritte sono preparate dai docenti curricolari degli alunni interessati e consegnate entro il 30 giugno in segreteria didattica.



Per gli alunni delle classi del riordino dell'Istituto professionale (D.lgs 61/17) che in sede di scrutinio finale presenteranno carenze in una o più discipline, il Consiglio di classe procederà alla rimodulazione del PFI in itinere.

Ammissione degli alunni

Gli alunni che non siano stati ammessi per due volte di seguito alla classe successiva non potranno essere riammessi a frequentare l'Istituto salvo approvazione votata dal Collegio dei Docenti.